



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 (dodici) posti di impiegato operativo in prova nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

EMANA

il seguente bando di concorso:

Art. 1 Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 (dodici) posti di impiegato operativo in prova nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante.
2. Un posto è riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quattro posti sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui al presente bando, titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo o di aspettativa che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Garante. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie del Garante.
4. Il Garante si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, nonché di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni di personale.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, il Garante renderà apposita comunicazione mediante avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito web del Garante, all'indirizzo www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso".

Art.2 Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso, a pena di esclusione, di diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi dell'istanza di riconoscimento e sono ammessi a partecipare al concorso con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce o fornendo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.



GPPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2. Il candidato, oltre al titolo di studio di cui al precedente comma 1, deve essere in possesso, a pena di esclusione, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza di durata almeno triennale maturata successivamente al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, in posizioni corrispondenti all'area operativa del personale dell'ufficio del Garante, in uffici pubblici e privati. Il candidato dovrà comprovare mediante deposito di apposita documentazione l'esperienza maturata (allegando gli incarichi conferiti, i titoli di servizio conseguiti, le mansioni svolte) oppure rendere a tale fine dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

b) abbia prestato servizio presso il Garante con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo o di aspettativa;

c) per il personale della carriera esecutiva, il possesso da almeno quattro anni di diploma di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo del Garante da almeno sei anni.

3. Ai fini del calcolo del requisito di cui alla lettera a), nel caso in cui siano state svolte più esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi saranno cumulati ai fini del computo temporale complessivo. Nel caso in cui più esperienze siano state svolte contemporaneamente, sarà considerato, ai fini del predetto cumulo, il periodo riferito ad una sola delle esperienze dichiarate.

4. I candidati devono essere, altresì, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire. I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi dell'istanza di riconoscimento e sono ammessi a partecipare con riserva. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce o fornendo apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

e) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti dei posti messi a concorso;



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;

i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie finali.

6. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Il Garante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione, anche mediante richiesta di esibizione di documentazione comprovante l'attività dichiarata nella domanda di partecipazione quali, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, memorie, ricorsi, verbali, etc., nonché la verifica del possesso dei titoli di studio indicati.

8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

9. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

10. Il candidato portatore di handicap o di disabilità dovrà indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui al presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap o di disabilità dovrà essere inviata, nelle modalità previste dal bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui al presente bando. Tutta la documentazione inerente alla diagnosi di DSA dovrà essere inviata, nelle modalità previste dal bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

12. Il candidato dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato ed un recapito telefonico ove ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

13. I candidati sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. In caso di difetto dei requisiti prescritti, il Garante può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3 Domande di partecipazione. Termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, per via telematica attraverso la "Piattaforma unica di reclutamento" (<https://www.inpa.gov.it/>), entro il termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella "Piattaforma unica di reclutamento" e nel sito istituzionale del Garante, con le modalità di seguito indicate. Il candidato, previa autenticazione attraverso i sistemi SpID, CIE, CNS e/o eIDAS, compilerà il modulo elettronico sul sistema "inPA", raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato, a pena di esclusione, deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse da quella descritta.

2. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e attraverso il sito del Garante.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.

4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso, nonché eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di presentazione della domanda potranno essere trasmesse all'indirizzo PEC: protocollo@pec.gdp.it.

5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale, accertato dal Garante, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di



GPD P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

partecipazione o dei relativi allegati, il Garante si riserva di concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tali casi il Garante pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

6. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 4 Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso sarà nominata, con deliberazione del Garante ed è composta da: a) un Presidente, scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, professori universitari di università pubbliche, avvocati dello Stato, personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Garante o altre Autorità amministrative indipendenti o pubbliche amministrazioni; b) due componenti scelti tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il segretario della Commissione esaminatrice è scelto tra il personale appartenente almeno all'area direttiva in servizio presso il Garante.

3. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La Commissione può essere integrata dai membri supplenti e da esperti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima Commissione.

Art. 5 Prova preselettiva

1. In relazione al numero di domande pervenute, il Garante si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto della prova scritta.

2. Con avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima nella "Piattaforma unica di reclutamento" (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul sito web del Garante www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso", saranno fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazioni e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso saranno determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.

3. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di 60 quesiti nelle materie oggetto della prova scritta di cui all'art. 6 del presente bando, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti: ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte alternative delle quali solo una esatta.

4. Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80% dichiarata e attestata.



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5. All'esito della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 80 candidati classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo all'ottantesimo posto.
6. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva.
7. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, il Garante potrà avvalersi, per la formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
8. Le operazioni di correzione della prova preselettiva potranno essere effettuate anche attraverso procedimenti informatizzati/automatizzati.
9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, testi, dizionari, appunti di qualsiasi natura. È vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà considerato per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 6 Prova di esame e attribuzione dei punteggi

1. Il concorso, ai sensi dell'art. 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si articolerà in una prova scritta.
2. La Commissione dispone di 100 punti, così ripartiti: a) fino a un massimo di 30 punti per i titoli; b) fino a un massimo di 70 punti per la prova scritta.
3. La prova scritta consisterà nella predisposizione di un elaborato concernente una o più delle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto della protezione dei dati personali. La prova scritta avrà la durata di cinque ore.
4. La prova scritta si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 49/70 (quarantanove/settantesimi).

Art. 7 Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta, sulla base dei criteri di valutazione previamente determinati dalla Commissione, in riferimento ai candidati che hanno superato la prova medesima.
2. I titoli sono costituiti dal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma di laurea e dalla relativa votazione.
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha a disposizione 30 punti, che saranno assegnati, previa determinazione dei criteri di valutazione, come segue:



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- a) voto del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado – fino a un massimo di punti 15;
 - b) voto del diploma di laurea specialistica/magistrale o conseguito nel previgente ordinamento, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia – fino a un massimo di punti 15;
 - c) voto del diploma di laurea triennale (qualora non vi abbia fatto seguito il conseguimento del diploma di laurea specialistica/magistrale) – fino a un massimo di punti 9.
4. Il possesso dei predetti titoli di studio dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 8 Diario delle prove di esame

1. La data e il luogo dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta saranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima del relativo svolgimento esclusivamente mediante avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito istituzionale del Garante, all'indirizzo www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso". Coloro che non avranno ricevuto comunicazione dell'esclusione dovranno intendersi ammessi con riserva e dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel predetto avviso.
2. I candidati dovranno essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000. Coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana dovranno essere muniti di documento equipollente.
3. Il documento dovrà essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati potranno consultare unicamente i dizionari, i codici e i testi legislativi esclusivamente in forma cartacea, non commentati e non annotati, autorizzati dalla commissione esaminatrice. Sarà vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non sarà consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 9 Riserve di posti e titoli di preferenza

1. Ai fini dell'applicazione delle riserve di cui all'articolo 1 del bando di concorso i candidati dovranno dichiarare di volersi avvalere della predetta riserva ed il possesso dei relativi requisiti. La mancata dichiarazione esclude il candidato a concorrere ai posti destinati alla riserva. I requisiti per la fruizione delle riserve devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
2. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno indicare la fattispecie e gli estremi del provvedimento di riconoscimento del relativo titolo indicato.



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

3. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

Art. 10 Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso

1. La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dal punteggio conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

2. La graduatoria di merito del concorso sarà formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, tenuto conto dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti cui all'art. 1 nonché di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sarà approvata dal Garante, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego; essa rimane efficace per la durata di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi per identico profilo professionale.

5. La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nel sito web del Garante, all'indirizzo www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso".

Art. 11 Assunzione in servizio

1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti in prova con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.

2. Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000. L'Autorità, inoltre, può attribuire ai vincitori di concorso sino a nove scatti sulla base dei criteri e con le modalità di cui all'art. 27, comma 2-bis, del regolamento del Garante n. 2/2000.

3. Il periodo di prova previsto dal citato regolamento del Garante n. 2/2000, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.

Articolo 12 Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

2. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere previsto dall'art. 5, comma 4, lett. o), del DPR 487/1994, per la qualifica di cui al presente concorso la percentuale di rappresentatività dei generi, alla data del 31 dicembre 2023, è la seguente:

- 39% uomini,
- 61% donne.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), nell'art. 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di concorso.

6. I dati forniti sono raccolti presso il Garante e presso gli uffici ove si svolgeranno le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.

7. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma.

8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre



| G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma, email: rpd@gdpd.it

Per il Presidente